

## CONTENZIOSO

---

### ***Litisconsorzio necessario e riunione dei giudizi***

di **Luigi Ferrajoli**

Il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo atto impositivo, da uno dei soci o dalla società **riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci**, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di caso di **litisconsorzio necessario originario**.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la [sentenza n. 24015 del 24.11.2016](#) in una vicenda che vedeva una società in nome collettivo e i relativi soci destinatari di diversi avvisi di accertamento aventi ad oggetto, per quanto concerne la società, Iva e Irap, mentre, per quanto concerne i soci, l'Irpef.

L'accertamento aveva avuto origine da un **processo verbale di constatazione** redatto dalla guardia di finanza all'esito di verifiche svolte presso la società, che avevano fatto emergere l'indicazione in bilancio e nel libro degli inventari delle rimanenze non differenziate per categorie omogenee, senza la conservazione delle distinte, con conseguenziale **contestazione di omessa registrazione di corrispettivi**, oltre una indebita deduzione di costi non documentati per canoni di locazione e merci in conto acquisti.

I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento con separati ricorsi che venivano respinti in primo grado; gli appelli invece avevano avuto **esito favorevole** e l'Agenzia delle Entrate impugnava quindi le sentenze di secondo grado avanti alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, nella decisione in commento, ha rilevato preliminarmente che *“la **riunione dei procedimenti** innanzi a questa corte ricompona l'unicità delle cause, per ciascuna annualità, che è il portato - come affermato in via consolidata da questa corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 14815 del 2008 - **dell'unitarietà dell'accertamento** che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi; ciò che comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo atto impositivo, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci - **salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali** -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di caso di **litisconsorzio necessario originario**”*.

L'[articolo 14 del D.Lgs. 546/1992](#), rubricato “*Litisconsorzio ed intervento*”, prevede infatti che **se**

**L'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo** e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Qualora il ricorso non sia stato proposto da o nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, deve essere ordinata **l'integrazione del contraddittorio** mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

Secondo i Giudici di legittimità, di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, come avvenuto nei gradi di merito, caratterizzati da separate trattazioni - sarebbe affetto da **nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento**, anche di ufficio.

Tuttavia vi sono alcuni casi, individuati dalla stessa Corte, nei quali deve essere **evitata la dichiarazione di nullità**.

In particolare, prosegue la Cassazione, invece della declaratoria di nullità dei giudizi, **può essere disposta la riunione** innanzi ad essa di ricorsi separati quando, pur non essendo stato realizzato il litisconsorzio nei procedimenti di merito, la complessiva fattispecie, oltre che dalla **piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo** notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:

1. **identità oggettiva** quanto a "*causa petendi*" dei ricorsi;
2. **simultanea proposizione degli stessi** avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
3. **simultanea trattazione** degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
4. **identità sostanziale delle decisioni** adottate da tali giudici.

Poiché nella fattispecie oggetto della pronuncia sussistevano tali presupposti, **la riunione già disposta dei procedimenti**, secondo la Cassazione, ne consentiva la trattazione, essendo superata ogni questione riguardante i gradi pregressi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

